



COMUNICATO UFFICIALE N.206
206/1



La Commissione Accordi Economici, nella riunione tenuta a Roma il 22 Febbraio 2013, accertati gli adempimenti previsti dalla normativa vigente ed esaminati gli atti, ha assunto le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Sigg.:Avv.Fabio GALLI –Presidente;
Dr.Giuseppe BLUMETTI;Avv.Luca FIORMONTE;Avv.Carlo GRECO;
Dr.Paolo MAGRELLI;Avv.DavidePALLOTTINO;Avv.SalvatoreSCARFONE;Dr.Vincenzo STELLA;Dr.Salvatore VENTORINO; Sig.Enrico CIUFFA - Segretario

1)RICORSO DELLA CALCIATRICE Simona SODINI/TORINO C.F.

Con reclamo datato 1/11/2012, inoltrato a mezzo racc.A.R. tanto alla Società controinteressata quanto alla Commissione Accordi Economici, la sig.na Simona SODINI chiedeva la condanna del TORINO C.F. al pagamento della somma di €.5.500,00 quale residuo del compenso globale annuo previsto dall'Accordo Economico sottoscritto;

La Società contro interessata in data 12/11/2012 presentava le proprie controdeduzioni, e successivamente in data 12/12/2012 ulteriori controdeduzioni, nelle quali si respingevano le richieste della ricorrente in quanto la Società aveva ridotto le mensilità dell'ultimo periodo, annullato l'ultima mensilità ed operato rispetto all'importo richiesto le ritenute fiscali per legge.

La Stessa quindi con le memorie presentate ammette il mancato versamento dell'importo residuo preteso dalla calciatrice, adducendo motivazioni varie ma senza una idonea documentazione allegata, che dovrebbero determinare l'annullamento del debito determinato dall'Accordo Economico sottoscritto dalle parti.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D., accoglie il reclamo, condannando la Società TORINO C.F. a corrispondere alla sig.na Simona SODINI la somma di € 5.500,00 quale residuo del compenso globale annuo previsto nell'Accordo Economico sottoscritto. Dispone, altresì la restituzione della tassa di reclamo versata.

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Calcio Femminile i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità della calciatrice, regolarmente datati e firmati dalla stessa entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

2) RICORSO DELLA CALCIATRICE Lisa GALVAN/A.C.F.D.VENEZIA 1984

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 26/11/2012 la Sig.na Lisa GALVAN, si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.C.D.F.VENEZIA 1984 un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.3.150,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2011/12. Precisando di aver percepito rate per €.500,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €.2.650,00.

La Società non presentava alcuna memoria a propria difesa nei termini.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società A.C.D.F. VENEZIA 1984 ,al pagamento in favore della sig.na Lisa GALVAN, della somma di €.2.650,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata.

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Veneto i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità della calciatrice, regolarmente datati e firmati dalla stessa entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

3) RICORSO DELLA CALCIATRICE Irene TOMBOLA/A.C.F.DVENEZIA 1984

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 21/11/2012 la Sig.na Irene TOMBOLA, si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.C.D.F.VENEZIA1984 un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.3.600,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2011/12

Precisando di aver percepito rate per €.500,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €.3.100,00.

La Società non presentava alcuna memoria a propria difesa nei termini.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società A.C.D.F. VENEZIA 1984 ,al pagamento in favore della sig.na Irene TOMBOLA, della somma di €.3.100,00 Dispone la restituzione della tassa reclamo versata.

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Veneto i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità della calciatrice, regolarmente datati e firmati dalla stessa entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

4) RICORSO DELLA CALCIATRICE Arianna BROTTTO/A.C.F.D.VENEZIA 1984

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 26/11/2012 la Sig.na Arianna BROTTTO, si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.C.D.F.VENEZIA1984 un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.5.400,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2011/12

Precisando di aver percepito rate per €.500,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €.4.900,00.

La Società non presentava alcuna memoria a propria difesa nei termini.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società A.C.D.F. VENEZIA 1984, al pagamento in favore della sig.na Arianna BROTTTO, della somma di €.4.900,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata.

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Veneto i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità della calciatrice, regolarmente datati e firmati dalla stessa entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

5) RICORSO DELLA CALCIATRICE Federica CHINELLO/A.C.F.D.VENEZIA 1984

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 26/11/2012 la Sig.na Federica CHINELLO, si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.C.D.F.VENEZIA1984 un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.2.700,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2011/12. Precisando di aver percepito rate per €.500,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €.2.200,00

La Società non presentava alcuna memoria a propria difesa nei termini.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società A.C.D.F. VENEZIA 1984, al pagamento in favore della sig.na Federica CHINELLO, della somma di €.2.200,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata.

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Veneto i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità della calciatrice, regolarmente datati e firmati dalla stessa entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

6) RICORSO DEL CALCIATORE Sebastiano RUGGIERO/A.S.D.VIRIBUS UNITIS

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 13/10/2012 il sig.Sebastiano RUGGERO si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S.D.VIRIBUS UNITIS S.r.l. un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.5.180,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2011/12

Precisando di aver percepito rate per €.1.000,00, richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €.4.180,00

La Società non presentava alcuna memoria a propria difesa.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società A.S.D.VIRIBUS UNITIS S.r.l. al pagamento in favore del sig.Sebastiano RUGGIERO della somma di €.4.180,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata.

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Campania i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

7) RICORSO DEL CALCIATORE Lorenzo CLAVO/A.C.R.MESSINA

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 19/11/2012 il sig.Lorenzo CLAVO, si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.C.R.MESSINA S.r.l. un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.6.000,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2011/12..

Rileva la Commissione preliminarmente, l'indeterminatezza della domanda per evidenti errori nei calcoli della somma richiesta.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. respinge il reclamo proposto dal sig.Lorenzo CLAVO nei confronti della Società A.C.R.MESSINA S.r.l..

Dispone che la tassa reclamo versata venga incamerata.

8) RICORSO DELLA CALCIATRICE Carla COUTO/LAZIO C.F.

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 26/10/2012 la Sig.na Carla COUTO si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società S.S.LAZIO C.F. un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.13.000,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2011/12

Precisando di aver percepito rate per €.4.000,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €.9.000,00.

La Società non presentava alcuna memoria difensiva nei termini.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società S.S.LAZIO C.F.,al pagamento in favore della sig.na Carla COUTO, della somma di €.9.000,00.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata.

Si fa obbligo alla Società di comunicare alla Divisione Calcio Femminile i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità della calciatrice, regolarmente datati e firmati dalla stessa entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

9) RICORSO DEL CALCIATORE Simone A.S.D. I.S.M. GRADISCA

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 16/11/2012 il sig.Simone SAIN, si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S.D.I.S.M. GRADISCA un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.7.500,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2011/12.

Precisando di aver percepito rate per €.900,00, richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €.6.600,00

La Società non depositava alcuna memoria né inviava documentazione nei termini.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società A.S.D.I.S.M.GRADISCA al pagamento in favore del sig. Simone SAIN della somma di €.6.600,00 .Dispone la restituzione della tassa reclamo versata.

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Friuli V. Giulia i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

Il Segretario
Enrico Ciuffa

Il Presidente
Avv. Fabio GALLI

Pubblicato in Roma il 14 Marzo 2013

Il Segretario Generale
Dott. Massimo Ciaccolini

Il Presidente della LND
Rag. Carlo Tavecchio